

Il presente Regolamento d'Istituto dell'Istituto Secondario Superiore Statale "A. Manzoni" di Suzzara (MN) è aggiornato alla delibera n.45/2012 del Consiglio d'Istituto.

INDICE DEL DOCUMENTO

[I Principi Generali e il contratto formativo: diritti e doveri degli studenti.](#)

[L'attenzione per i nuovi iscritti: la formazione delle classi prime.](#)

[Le forme della partecipazione studentesca: comitato studentesco, assemblee di classe e di Istituto, attività pomeridiane.](#)

[I viaggi d'istruzione e le visite guidate.](#)

[Le norme che regolano la vita scolastica quotidiana: assenze e giustificazioni, entrate e uscite, comportamento.](#)

[La durata dell'anno scolastico.](#)

[Il regolamento disciplinare degli alunni.](#)

1. I PRINCIPI GENERALI

Le fonti da cui traggono origine i principi generali e buona parte dei "capitoli" di questo Regolamento di Istituto sono essenzialmente due:

1. la Costituzione della Repubblica Italiana;
2. lo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" emanato con Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R. n°249) il 24 giugno 1998, poi integrato dal Ministro della Pubblica Istruzione nel luglio 2007; la versione più aggiornata è entrata in vigore il 2-01-2008.

Perché la Costituzione?

Perché la Scuola è una comunità, le cui regole sono prima di tutto regole di convivenza civile, pensate per dei "cittadini", e come tali acquistano un senso solo se ciascuno (studente, genitore,

docente, personale non docente, Dirigente Scolastico) si sente investito delle responsabilità che l'essere "cittadino" comporta.

Perché lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti?

Perché ha costituito una vera e propria svolta culturale perfettamente in linea col processo dell'Autonomia scolastica. Lo Statuto pensa la Studentessa e lo Studente come soggetto attivo, consapevole, capace di esercitare i propri diritti e rispettare i propri doveri, sapendo che la libertà di ciascuno non può non tener conto di quella di ciascun altro. Dal canto suo la Scuola si impegna a promuovere la formazione globale e il benessere dei suoi studenti, e non soltanto il successo scolastico in senso stretto.

Ecco allora questi principi:

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo dell'apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "contratto (patto) formativo" stipulato tra la Scuola e i suoi studenti; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi fissati dalla "Carta dei Servizi", quali il miglioramento, la trasparenza, la flessibilità, la collegialità e la partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal "Piano dell'offerta formativa" di Istituto;

Nello spirito del "contratto formativo" di cui sopra, ogni "attore" della vita scolastica si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art.10.3a) del D.L. 297/1994 ed ha carattere vincolante. Il regolamento può essere modificato dallo stesso Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, con delibera a maggioranza assoluta;

Il regolamento interno è uno strumento di carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Art. 1 - Contratto formativo: diritti degli studenti

Dal momento in cui lo studente si iscrive, questa scuola gli garantisce il diritto:

- ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi emergenti;
- al rispetto e alla valorizzazione dell'identità e dell'inclinazione personale, cui le diverse attività di accoglienza, di orientamento e di arricchimento del curriculum sono finalizzate;
- alla solidarietà interna alla comunità scolastica e alla tutela della riservatezza nella sfera

della sua vita personale;

- ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale;
- ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i dieci giorni che precedono la successiva prova ;
- all'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Art. 2 - Contratto formativo: doveri degli studenti

Dal momento in cui lo studente si iscrive a questa Scuola, egli si impegna a rispettare le norme e i doveri qui di seguito elencati:

- frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo durante tutto l'orario scolastico;
- avere nei confronti dei suoi compagni, del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che tutti costoro devono a loro volta avere nei suoi confronti;
- non usare espressioni volgari o poco rispettose degli altri, così come gli altri, qualunque ruolo rivestano, non devono usarle nei suoi confronti;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antiincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico;
- utilizzare correttamente gli ambienti, le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; colui che dovesse procurarne è tenuto a risarcirli economicamente o a ripristinare le condizioni iniziali in cui gli ambienti, le strutture e i materiali vengono messi a sua disposizione;
- deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

2. L'ATTENZIONE PER I NUOVI ISCRITTI: LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME

Art. 3

L'Istituto è consapevole di quanto sia importante per i ragazzi delle prime classi affrontare il nuovo corso di studi in situazione di serenità emotiva, in compagnia dei propri amici e dei compagni della Scuola Media. Pertanto le richieste in tal senso di norma sono accolte.

Art. 4

Inoltre la Commissione orientamento procede alla formazione delle classi sulla base dei seguenti criteri:

- favorire il mantenimento dei rapporti di collaborazione tra compagni provenienti dalle medesime scuole medie;
- raggruppare gli alunni provenienti dalle diverse scuole medie in base alle linee dei treni o delle autocorriere utilizzate, così da concedere eventuali permessi di uscita anticipata omogenei e da favorire lo studio pomeridiano in comune;
- nei corsi di ragioneria, una delle due lingue straniere è per tutti l'inglese. Per la seconda lingua - francese o tedesco -, nel caso che le scelte non siano numericamente equilibrate, si procede all'assegnazione d'ufficio, sulla base dei criteri precedenti.

3. LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE STUDENTESCA

Premessa.

Dalla Direttiva Ministeriale del 10 novembre 2006: "La scuola di oggi non può vivere senza la partecipazione attiva e propositiva di tutti i soggetti che la compongono, compresa la componente degli studenti. L'autonomia, infatti, attribuisce ai diversi soggetti della comunità educativa un rinnovato ed essenziale protagonismo nei processi di autogoverno dell'istituzione scolastica (...)."

Art. 5 - La partecipazione attiva alla vita della scuola si traduce nel diritto dello studente

- a riunirsi nel comitato studentesco all'interno dei locali dell'Istituto;
- ad avere assemblee di classe;
- ad avere assemblee di Istituto;
- ad usufruire dei locali dell'Istituto in orari extrascolastici.

a) Il comitato studentesco:

- può essere convocato dagli studenti rappresentanti di Istituto previa autorizzazione della Presidenza;
- è strumento per proporre ed organizzare assemblee di Istituto;
- ha la facoltà di proporre iniziative pomeridiane extracurricolari secondo quanto stabilito dal D.P.R. 567 del 1996 e dal D.P.R.156 del 1999 (gli studenti che volessero consultare i Decreti in questione possono richiederne una copia direttamente al Dirigente Scolastico);
- è luogo di riflessione, di scambio di idee e di discussione su problemi inerenti la scuola al suo interno e nel suo rapporto con il territorio;
- apre la partecipazione a tutti gli studenti, anche se il diritto di voto viene riservato esclusivamente ai rappresentanti di classe: perché una proposta abbia validità deve essere votata dalla metà più uno dei rappresentanti di classe presenti;
- discute con la Presidenza e con i docenti nuove forme di partecipazione studentesca all'interno delle attività ordinarie.

b) Le assemblee di classe:

- sono finalizzate principalmente alla trattazione dei problemi della classe; sono autorizzate in ragione di una o due ore al mese, a seconda del numero e dell'importanza dei problemi in discussione, con esclusione dei mesi di settembre e di giugno;
- vanno autorizzate di norma con almeno cinque giorni di preavviso e devono svolgersi in ore curricolari appartenenti ogni volta a discipline diverse. Ogni classe è fornita di quaderno con timbro della scuola, sul quale vanno compilate le richieste, firmate dai rappresentanti, specificando data, ora, ordine del giorno e su cui sarà annotata la relativa autorizzazione. Sul medesimo quaderno sarà redatto da uno dei due rappresentanti di classe il verbale dell'assemblea, condizione necessaria perché sia autorizzata l'assemblea successiva. I rappresentanti di classe sono invitati a segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico problemi di particolare rilevanza.
- Per eventi gravissimi ed improvvisi potrà essere richiesta un'assemblea di classe straordinaria.

c) Le assemblee di Istituto:

Secondo la normativa vigente sono convocate su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco di Istituto o su richiesta di almeno il 10% degli studenti; la data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente

Scolastico, che accorda formale autorizzazione; Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento di assemblea sotto riportato o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea;

Possono essere luogo di dibattiti che vengono svolti o nei locali dell'Istituto o in altra sede preposta; nel caso in cui sia prevista la partecipazione di esperti esterni, questa deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto su richiesta del Comitato studentesco.

I luoghi dell'assemblea d'istituto devono essere compatibili le norme di sicurezza e con le esigenze di un' adeguata sorveglianza. Per il corretto svolgimento dell'assemblea si richiede la costituzione di un servizio d'ordine, composto dagli stessi studenti.

Le famiglie sono informate sulle modalità e gli argomenti dell'assemblea e sull'ora d'inizio e di chiusura della stessa. Terminata l'assemblea all'ora stabilita, l'attività scolastica della mattinata è conclusa.

Le assemblee mensili possono articolarsi su più temi proposti dai rappresentanti di classe per permettere un' equa distribuzione degli alunni nei locali della scuola.

Allo scopo di rispettare la molteplicità degli interessi e delle esigenze degli alunni frequentanti l'ampia gamma di curricoli in cui è articolato questo Istituto, le assemblee potranno di volta in volta svolgersi per classi parallele o per indirizzo di studi o per classi accomunate dalle medesime richieste, anche nella forma di visite guidate (da comunicare alla presidenza almeno 10 giorni prima) che si concludano nell'arco della mattinata.

La presenza alle assemblee d'Istituto è obbligatoria, trattandosi di un giorno di scuola previsto dalla normativa; l'assenza pertanto dovrà essere giustificata. Le classi in cui più di 1/3 degli alunni è assente all' assemblea perdono il diritto di partecipare all'assemblea successiva.

In caso d'avvenimenti gravissimi ed improvvisi, la cui urgenza non consente che siano affrontati nella assemblea immediatamente successiva, il comitato studentesco potrà richiedere un'assemblea straordinaria.

N.B. Esiste una normativa riguardante il numero e la tipologia delle Assemblee di Istituto che si possono conteggiare entro i 200 giorni obbligatori di lezione. A questo proposito la nota ministeriale del 26-11-2003 recita :

“ le giornate riservate alle assemblee d'istituto, durante l'orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, alle quali abbiano partecipato esperti, regolarmente autorizzati dal Consiglio d'istituto, (comma 7, art. 13 T.U.), sono da considerare a tutti gli effetti come lezioni;

le ore destinate, su richiesta degli studenti, alle assemblee e utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo, concorrono pienamente al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni.”

Se ne conclude che ogni altro tipo di Assemblea di Istituto va conteggiata al di fuori dei 200 giorni.

Le attività pomeridiane:

devono essere realizzate secondo le modalità e in relazione agli scopi esplicitati dai già citati Decreti del Presidente della Repubblica (D.P.R. 567 del 1996 e D.P.R.156 del 1999: gli studenti che volessero consultare i Decreti in questione possono richiederne una copia direttamente al Dirigente Scolastico).

4. I VIAGGI DI ISTRUZIONE E LE VISITE GUIDATE

Art. 6

I viaggi d'istruzione e le visite guidate sono parte integrante dell'attività didattica curricolare e si configurano come lezioni scolastiche sul campo.

Pertanto sono effettuati se vi aderisce il 80% degli alunni di ciascuna classe interessata. Eventuali deroghe da tale limite sono concesse dal Dirigente Scolastico per particolari situazioni, legate alla composizione della classe.

Gli alunni che danno la loro adesione e che, per successive cause di forza maggiore, non possono partecipare all'iniziativa, sono tenuti a versare comunque la quota prevista. Eventuali riduzioni o rimborsi non possono comunque gravare né sul bilancio della scuola, né sull'importo a carico delle famiglie.

Art. 7

Gli alunni minorenni prima di ciascuna uscita dovranno produrre una dichiarazione firmata da un genitore, attestante sia il consenso all'iniziativa e l'avvenuto versamento della quota individuale, sia l'idoneità psicofisica del figlio ad affrontare le attività previste.

Gli alunni maggiorenni firmano personalmente tali dichiarazioni, che sono controfirmate da un genitore.

Gli alunni con particolari problemi di salute partecipano alle attività esterne all'edificio scolastico se accompagnati da un familiare o da persona a ciò espressamente designata dalla famiglia.

Art. 8

Di norma ad ogni viaggio d'istruzione o visita guidata partecipano non più di due classi per volta, o

un numero di gruppi d'indirizzo che, indicativamente, raggiunga un totale massimo di 50 alunni.

In caso di viaggio in pullman, non si fa uso di più di un autoveicolo.

Art. 9

Per viaggi d'istruzione e visite guidate di un solo giorno, i docenti accompagnatori sono uno ogni quindici, o frazioni di quindici allievi.

E' previsto un docente supplente, in caso d'improvviso impedimento di un accompagnatore.

Almeno uno dei docenti accompagnatori deve appartenere al Consiglio di Classe.

Gli accompagnatori devono assicurare la costante e assidua vigilanza degli alunni e adottare ogni opportuna misura atta a garantirne la sicurezza fisica e morale.

Art. 10

I mezzi di trasporto utilizzati devono non solo garantire condizioni ottimali di sicurezza, ma anche favorire la costante sorveglianza degli alunni e la massima funzionalità negli spostamenti, con particolare riguardo ai percorsi nei centri urbani.

Durata e meta dei viaggi d'istruzione

Art. 11

Per le classi del biennio si stabilisce il limite massimo di sei uscite di un giorno ciascuna, nel corso di un anno scolastico, limitate all'Italia.

In particolare per le classi seconde vi è la possibilità di effettuare un viaggio di due giorni in territorio italiano;

Per le classi del triennio il limite massimo è di dieci giorni (comprensivi delle visite guidate e delle uscite per l'orientamento post- diploma) con la possibilità di effettuare un solo viaggio all'estero nell'arco del triennio. Soltanto le classi del triennio linguistico e Igea - il cui curriculum è caratterizzato dallo studio di più lingue straniere - potranno fare più di un viaggio all'estero.

Le classi che frequentano l'ultimo anno effettueranno, di norma, i viaggi di più giorni nella prima parte dell'anno scolastico. Per le classi interessate a scambi culturali con l'estero, le uscite nel corso dello stesso anno scolastico sono limitate a tre giorni.

Le uscite connesse con attività sportive rientrano nei limiti sopra indicati, se vi partecipa più del 50% degli alunni di una classe.

Art. 12

I docenti accompagnatori dovranno essere scelti a rotazione, onde evitare, nei limiti del possibile, la partecipazione di uno stesso docente a due uscite di più giorni nel corso del medesimo anno scolastico.

Annullamento di attività.

Art. 13

Il consiglio di classe o, in caso di urgenza, il Dirigente Scolastico, sentiti i docenti collaboratori, possono annullare un viaggio o una uscita già programmata quando il comportamento della classe non dia garanzie sufficienti di una riuscita positiva del viaggio o comunque di una partecipazione attiva e consapevole da parte degli alunni.

Art.14

Prima di intraprendere un viaggio di più giorni, i docenti accompagnatori si faranno carico di predisporre un foglio notizie per informare i genitori degli alunni partecipanti sulle modalità di comportamento da tenere durante il viaggio, il pernottamento e le visite culturali, affinché nulla possa turbare la perfetta riuscita dell'esperienza. Una copia del foglio verrà riconsegnata al docente responsabile firmata dal genitore, anche nel caso degli alunni maggiorenni. Se lo riterranno necessario, i docenti accompagnatori potranno convocare in assemblea i genitori.

Art. 15

Le disposizioni relative ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate non si applicano agli scambi culturali, regolamentati dalle vigenti disposizioni ministeriali.

5. LE NORME CHE REGOLANO LA VITA SCOLASTICA QUOTIDIANA

Premessa.

Gli studenti dell' Istituto e i loro genitori sono pregati di leggere attentamente questa parte del regolamento, che fungerà da "guida pratica" , nella consapevolezza che le norme hanno prima di tutto un valore educativo. Il loro rispetto esprime un alto senso dell'istituzione e un apprezzamento della vita in comune. Proprio per questo il Dirigente Scolastico e i suoi diretti

collaboratori, il personale docente e quello non docente della Scuola, porranno particolare attenzione a che tutti gli studenti si attengano alle regole qui contenute.

Assenze e giustificazioni

Art. 16

Entro il mese di settembre uno dei genitori d'ogni alunno appone la sua firma sul libretto scolastico, alla presenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato che la verifica. Il medesimo genitore è tenuto a firmare sullo stesso libretto le richieste di giustificazione per assenze ed entrate o uscite fuori orario e le comunicazioni della scuola. Prende visione, con la firma sul libretto scolastico, dei compiti in classe e di ogni altra dichiarazione o documento di rilevanza scolastica.

art. 17

Gli alunni maggiorenni firmano personalmente i documenti, le dichiarazioni, le richieste di giustificazione che li riguardano.

La scuola ha cura di avvisare le famiglie degli alunni le cui assenze compromettano il rendimento scolastico, il cui profitto sia gravemente insufficiente.

Art. 18

Le assenze vanno giustificate dall'insegnante della prima ora di lezione.

Alla quinta assenza la richiesta di giustificazione è personalmente presentata dal genitore al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato. I genitori hanno una settimana di tempo per presentarsi a giustificare la quinta assenza. La giustificazione della 5°, 10°, 15° etc. assenza va controfirmata dall'insegnante della prima ora di lezione, dopo che è stata timbrata in segreteria, per avvenuta personale giustificazione del genitore o dell'alunno stesso, se maggiorenne.

Art. 19

L'allievo che, dopo un'assenza, si presenta senza giustificazione, viene ammesso provvisoriamente in aula direttamente dal Dirigente Scolastico o dai suoi diretti collaboratori: tuttavia deve presentare la giustificazione entro il giorno successivo; se ciò non avviene, l'allievo non è ammesso in Istituto fino a che non presenta regolare giustificazione.

Art. 20

In caso di partecipazione a manifestazioni studentesche, il genitore o l'alunno maggiorenne

dovranno comunque chiedere la giustificazione dell'assenza per iscritto sul libretto scolastico.

Entrate e uscite fuori orario

Art. 21

L'allievo che si presenta in ritardo (fino a mezz'ora dopo il suono della prima campana) viene ammesso in aula direttamente dal Dirigente Scolastico o dai suoi diretti collaboratori con ammissione provvisoria, se sprovvisto di giustificazione, e comunque con l'obbligo di giustificare, sempre in Presidenza o in Vicepresidenza, entro il giorno seguente.

L'entrata non può avvenire di norma oltre l'inizio della seconda ora di lezione. Possono essere ammessi alle lezioni soltanto gli alunni – se minorenni, accompagnati da un genitore – che presentino motivazioni valide e fondate.

Le uscite anticipate sono concesse dal Dirigente Scolastico o da un suo diretto collaboratore solo per gravi e documentati motivi.

Il timbro della scuola va controfirmato dal Dirigente Scolastico o da un suo diretto collaboratore.

Art. 22

L'alunno minorenne può lasciare la scuola prima dell'orario previsto alle condizioni di cui all'art. 21 o per un improvviso malessere, a condizione che sia accompagnato dal genitore o da un familiare provvisto di documento e in possesso di delega firmata dal genitore.

L'alunno maggiorenne indisposto può lasciare la scuola sotto la propria responsabilità, previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico o a un suo diretto collaboratore. La Scuola provvederà comunque ad avvisare la famiglia.

Art. 23

Gli alunni pendolari, che si avvalgono di mezzi di trasporto pubblici con orari difformi da quello scolastico, possono inoltrare richiesta - firmata da un genitore o dall'alunno stesso, se maggiorenne - per specifici permessi d'entrata o uscita fuori orario.

Gli alunni in ritardo, non forniti di permesso, sono ammessi alle lezioni se il ritardo è giustificato personalmente o telefonicamente dal genitore il giorno successivo.

E' richiesta comunque la domanda scritta di giustificazione.

La scuola concede l'uscita anticipata solo a quegli studenti che, utilizzando i mezzi pubblici, raggiungano la stazione o la fermata dell'autobus dopo le ore 14,30. Il permesso, nominativo, verrà annotato sul registro di classe.

Comportamento da tenere durante le ore di permanenza a scuola

Art. 24

Dopo 5 minuti dall'inizio di ogni ora di lezione, il personale ausiliario è tenuto a segnalare in Vicepresidenza le classi eventualmente scoperte, alle quali sarà comunque assicurato il servizio di sorveglianza.

Art. 25

Durante le ore di lezione gli alunni potranno uscire solo uno alla volta, previa autorizzazione dell'insegnante.

Art. 26

L'alunno potrà accedere alla Presidenza, alla Segreteria, alle macchine fotocopiatrici soltanto negli orari previsti e resi noti.

Art. 27

Per nessun motivo è consentito l'uso del telefono cellulare a scuola, come ampiamente ribadito dal Ministro della Pubblica Istruzione; se per urgenti motivi lo studente deve comunicare con la famiglia, lo farà, previo permesso del Dirigente Scolastico o dei suoi diretti collaboratori, utilizzando l'apparecchio della Segreteria Didattica.

Art. 28

La raccolta differenziata dei rifiuti nelle aule non è solo un dovere civico, ma un obbligo. Se disatteso la Scuola potrebbe essere multata, per cui le classi che non assolvono tale obbligo verranno sanzionate direttamente dal Dirigente Scolastico.

6. LA DURATA DELL'ANNO SCOLASTICO

Art. 29

I 200 giorni di lezione previsti dall'attuale normativa sono obbligatori e indispensabili per la validità

giuridica del superamento dell' a.s. Pertanto se, per qualsiasi motivo anche non dipendente dalla volontà individuale, non saranno espletati i 200 giorni previsti, l'attività didattica proseguirà fino al loro compimento.

Sono giorni di lezione tutti quelli dedicati ad attività scolastiche ordinarie e aggiuntive e quelli dedicati alle assemblee di Istituto rispondenti alle tipologie sopra specificate.

Non sono giorni di lezione quelli di sospensione dell'attività scolastica (anche se ciò avviene per consentire lo svolgimento di corsi di recupero intensivi) e quelli durante i quali non si fa lezione per chiusura della scuola (ad esempio , per elezioni o per calamità naturali), o per manifestazioni, o per assemblee straordinarie, etc.

7. IL REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI

I riferimenti normativi del regolamento disciplinare sono:

- gli articoli. nn. 19-25 del R.D. 4 maggio 1925 (con varianti all'art.7 del D.P.R. 30 giugno 1955,n.766);
- l'articolo n.6 della L. 11 ottobre 1977,n.748;
- gli articoli nn. 3-5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 ("Statuto delle studentesse e degli Studenti della scuola secondaria"), successivamente modificati e integrati con Regolamento emanato dal Ministro della Pubblica Istruzione nel luglio 2007.

Art. 30 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

I comportamenti in oggetto vengono definiti sulla base dell'art. 2 ("doveri degli studenti") del presente regolamento. In particolare:

1. Gli studenti devono frequentare regolarmente le lezioni. Costituisce frequenza non regolare:
 - a. l'assenza non giustificata;
 - b. il ritardo nell'ingresso quando diventi abituale e tale da recare disturbo all'attività didattico-educativa;
 - c. le ripetute assenze coincidenti con le verifiche scolastiche.
2. Gli studenti devono mantenere un comportamento in classe adeguato all'ambiente di apprendimento e di formazione nel quale si trovano e rispettare le norme indicate agli articoli 25, 26, 27, 28. Un corretto comportamento deve essere garantito ugualmente in occasione delle iniziative promosse dalla scuola, oppure alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico.

3. In quanto membri della comunità scolastica, gli studenti sono tenuti ad acquisire e mantenere un comportamento fondato sul rispetto di tutti. Costituisce violazione di questo dovere una condotta che risulti comunque offensiva nelle parole e negli atti nei confronti di un qualunque altro soggetto.
Di particolare gravità verranno considerati gli eventuali episodi di “bullismo”; in questo caso le sanzioni previste sono quelle più pesanti.
4. Gli studenti devono rispettare le norme organizzative contenute nel Regolamento d’Istituto e le norme di sicurezza dettate dalla legge 626/1992.
5. Gli studenti non devono ostacolare o impedire il regolare svolgimento dell’attività scolastica.
6. Gli studenti non devono danneggiare il patrimonio della scuola, ma sono tenuti ad averne cura quale importante fattore di qualità della vita scolastica. Dei danni arrecati intenzionalmente risponde, anche in termini economici, lo studente responsabile.

Art. 31 - Sanzioni disciplinari

Premessa

Come recita lo Statuto (art. 4, comma 2) “ i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.”

Inoltre “le sanzioni sono sempre temporanee , proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile , al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.” (art. 4, comma 5)

Sanzione	Natura delle mancanze	Organo competente
a) Ammonizioni private in classe o nota disciplinare da annotarsi sul registro di classe	Mancanza ai doveri scolastici come definiti dal presente regolamento	Docenti / Dirigente Scolastico
b) Allontanamento dalla lezione (l’alunno che si allontana deve rimanere presso la bidelleria)	Mancanza ai doveri scolastici come definiti dal presente regolamento	Docenti

c) Ammonimento scritto	<ul style="list-style-type: none"> - Violazioni del Regolamento interno, in particolare degli articoli 27 e 28 - Reiterarsi dei casi previsti nelle lettere a) e b) 	Dirigente scolastico
d) Sospensione fino a cinque giorni	Come sopra, in particolare nei casi di recidiva	Dirigente Scolastico unitamente ai suoi collaboratori e al coordinatore del Consiglio di Classe (dopo che quest'ultimo ha acquisito il parere degli altri membri del Consiglio di Classe)
e) Sospensione fino a quindici giorni	<ul style="list-style-type: none"> - Fatti gravi che turbino il regolare andamento della scuola; - Offesa al decoro personale e alle istituzioni - Per offese alla morale e per oltraggio all' Istituto e al suo Personale 	Dirigente Scolastico unitamente al Consiglio di Classe allargato alle componenti elette dei genitori e degli studenti
f) Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni	<ul style="list-style-type: none"> - Gravi e reiterate infrazioni disciplinari - Reato - Episodi di "bullismo" ed ogni reato che violi la dignità e il rispetto della persona umana 	Dirigente Scolastico unitamente al Consiglio di classe in sessione allargata alle componenti elette dei genitori e degli studenti
g) Allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai 15 giorni o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato	<ul style="list-style-type: none"> - Reato grave o ripetuto - Gravi o ripetuti episodi di "bullismo" - Grave o ripetuto reato che violi la dignità ed il rispetto della persona umana 	Consiglio di Istituto

Art. 32. Procedure per la salvaguardia del diritto alla difesa dello studente, per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, per i ricorsi e le impugnazioni

Per l'irrogazione delle sanzioni alle lettere f) e g) e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art.328, commi 2 e 4 del D.L. 16 aprile 1994 n°297.

Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle sopra individuate è ammesso ricorso da parte degli studenti entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'organo di garanzia interno alla scuola costituito a norma del successivo art.33;

I provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall' audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso dinanzi a tale organo, può chiedere la commutazione della sanzione ai sensi dell'art.4, comma 5 dello Statuto, riportato in premessa dall'art.31 del presente regolamento. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'organo di disciplina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato;

Il provvedimento adottato dall'organismo sarà motivato e terrà conto del clima in cui i fatti sono stati commessi e della storia personale dello studente. Sarà trascritto nel fascicolo personale dello studente e comunicato per iscritto alla famiglia oppure direttamente allo studente se maggiorenne. Copia del provvedimento verrà trasmessa al Provveditore agli studi e affissa all'albo scolastico. Per l'affissione all'albo saranno indicate soltanto le iniziali del nome e sarà omessa la classe di appartenenza;

Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica non superiori ai 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica;

Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

Le sanzioni di cui ai punti f) e g) possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato;

Art. 33. Organo di Garanzia dell' Istituto.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia

interno alla Scuola;

L'organo di garanzia è composto da quattro membri: il Dirigente Scolastico che lo presiede, un docente, uno studente, un genitore. Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'organismo collegiale.

Il docente, il genitore e lo studente sono designati dal Consiglio di Istituto; le cariche vengono rinnovate ogniqualvolta un membro decade per fine mandato.